

dossier

Luglio 2018

Schema di D.Lgs. recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/47CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

Atto del Governo n. 23



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 15



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 15

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Oggetto e campo di applicazione</i>)	1
Articolo 2 (<i>Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527</i>)	2
Articolo 3 (<i>Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773</i>).....	2
Articolo 4 (<i>Modifiche alla legge 18 giugno 1969, n. 323</i>)	3
Articolo 5 (<i>Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110</i>)	3
Articolo 6 (<i>Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157</i>)	4
Articolo 7 (<i>Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356</i>)	4
Articolo 8 (<i>Modifiche alla legge 6 dicembre 1993, n. 509</i>)	5
Articolo 9 (<i>Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 526</i>)	5
Articolo 10 (<i>Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204</i>).....	5
Articolo 11 (<i>Modifiche al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43</i>).....	6
Articolo 12 (<i>Norme di semplificazione in materia di tracciabilità delle armi e delle munizioni</i>)	6
Articolo 13 (<i>Disposizioni transitorie e finali</i>)	7
Articolo 14 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	8
Articolo 15 (<i>Entrata in vigore</i>).....	9

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	23	
Titolo breve:	Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/47/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi	
Riferimento normativo:	Articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
Commissione competente:	1ª Affari Costituzionali e 5ª Bilancio	I Affari Costituzionali

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo reca le disposizioni per il recepimento della direttiva 2017/853/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, in attuazione della legge n. 163 del 2017 - Legge di delegazione europea 2016-2017, ed in particolare degli articoli 1, 2 e del relativo Allegato A.

La direttiva 2017/853/UE ha confermato la necessità, da un lato, di armonizzare le condizioni di circolazione all'interno dell'Unione delle armi da fuoco e delle loro componenti essenziali e, dall'altro, di prevedere che le legislazioni degli Stati membri mantengano una serie di precise cautele.

I punti salienti della Direttiva riguardano le modalità con cui devono essere marcate su tutto il territorio dell'Unione le armi da fuoco e le loro parti essenziali; l'armonizzazione della durata delle autorizzazioni in materia di armi; la rimodulazione delle categorie delle armi da fuoco, in categorie A, B e C, con la conseguente modifica dei criteri di acquisizione e di detenzione delle stesse.

Articolo 1

(Oggetto e campo di applicazione)

L'articolo chiarisce che il presente decreto costituisce attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, integra la disciplina relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi e non si applica all'acquisizione e alla detenzione di armi appartenenti alle Forze Armate o di Polizia o ad Enti governativi, nonché di materiali di armamento di cui alla legge n. 185 del 1990.

La RT afferma che si tratta di previsioni puramente ordinamentali, insuscettibili di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per i profili di carattere finanziario, nulla da osservare.

Articolo 2

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527)

L'articolo 2, oltre a specificare le finalità e l'ambito di applicazione del presente decreto, reca le definizioni dei termini in esso utilizzati.

La RT ribadisce che l'articolo contiene disposizioni di carattere definitorio, come tali insuscettibili di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per i profili di carattere finanziario, nulla da osservare.

Articolo 3

(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto n. 773 del 1931:

- a) novellando l'articolo 31, comma 1, introduce la possibilità per i titolari di licenza di fabbricazione di armi, di rottamare le parti d'arma, prima della loro immissione sul mercato, all'interno dei siti di fabbricazione indicati nella licenza, nonché l'obbligo di registrazione delle operazioni effettuate;
- b) novellando l'articolo 31-*bis*, comma 2, impone all'intermediario, nel caso abbia la materiale disponibilità delle armi o delle munizioni, di tenere i registri previsti dagli articoli 35 e 55, nonché l'obbligo di effettuare le relative annotazioni concernenti le operazioni eseguite;
- c) ed e) sostituendo il comma 10 dell'articolo 35, prevede l'obbligo, per chi richieda il nulla osta all'acquisto di armi o ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, di attestare all'Autorità di P.S. di aver informato i propri conviventi. Il medesimo obbligo, inoltre, con la sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo 42, viene esteso al titolare della licenza di porto d'armi all'atto della consegna del titolo medesimo. Si stabilisce inoltre che la consegna del titolo è subordinata al deposito della citata attestazione. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione sopra previsti, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro e può essere disposta la revoca del titolo che legittima la detenzione dell'arma;
- d) sostituendo il comma 4 dell'articolo 38, impone a chiunque detenga armi comuni da sparo, ad eccezione dei collezionisti di armi antiche, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, la presentazione ogni cinque anni della certificazione medica attualmente prevista ogni sei anni. Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.

Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate.

La RT fa presente che le previsioni in esame, imponendo degli obblighi a carico di privati detentori, sono insuscettibili di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti a carico dell'Amministrazione rientrano nell'attività ordinaria, già attualmente espletata, cui si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per i profili di carattere finanziario, nulla da osservare.

Articolo 4 ***(Modifiche alla legge 18 giugno 1969, n. 323)***

L'articolo riduce da 6 a 5 anni la durata della licenza per porto d'armi per il tiro a volo, ferma restando la sua revocabilità da parte del questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

La RT afferma che si tratta di una previsione meramente procedurale, insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per i profili di carattere finanziario, si rileva che la riduzione del periodo di validità della licenza in esame dovrebbe determinare un aumento dei rinnovi di tali licenze, con conseguente aggravio dei relativi adempimenti posti a carico delle PP.AA.. Circa l'onerosità di tali sviluppi andrebbero forniti chiarimenti.

Articolo 5 ***(Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110)***

Il comma 1 apporta una serie di modifiche alla legge n. 110 del 1975.

La lettera a) equipara, ai fini della legge penale, le armi da fuoco camuffate nella nozione di armi tipo guerra;

la lettera b) sostituisce il riferimento al decreto legislativo n. 52 del 1997 con quello al regolamento n. 1272/2008/CE in relazione all'innocuità delle sostanze contenute nei materiali usati nel cd. *paintball*;

La lettera c), oltre a modificare la rubrica dell'articolo 11, ne sostituisce il comma 1, disciplinando dettagliatamente la marcatura unica da imprimere sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, senza ritardo, a cura del fabbricante, dell'assemblatore o dell'importatore, specificandone altresì il contenuto informativo. Inoltre, integrando (al n. 3) il comma 11 del medesimo articolo, viene consentita la rottamazione delle armi, loro parti e relative munizioni, nonché la sostituzione della parte di arma su cui è stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo versamento delle stesse a cura dell'interessato, per la rottamazione, al Comando o Reparto delle Forze Armate competente per la rottamazione delle armi o altro ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa

La lettera d), sostituendo l'articolo 11-*bis* della legge citata, reca l'elenco dei dati che devono essere trasmessi all'archivio informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 8 del 2010.

La lettera e) sostituisce l'articolo 17, aggiornando il divieto di compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza alle innovazioni tecnologiche che consentono nuove modalità di acquisto "a distanza", fatte salve le ipotesi in cui l'acquirente sia stato debitamente autorizzato ad esercitare tale attività. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario.

La lettera f) sostituisce il comma 8 dell'articolo 20, chiarendo che spetta all'Autorità di pubblica sicurezza imporre l'adozione di adeguate misure di custodia delle armi in relazione alle caratteristiche del luogo di detenzione, nonché alla tipologia ed al numero delle armi e munizioni detenute.

Il comma 2 quantifica in 300.000 euro annui a decorrere dal 2018 gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera c).

La RT afferma che gli adempimenti a carico dell'Amministrazione rientrano nell'attività ordinaria, già attualmente espletata dall'Autorità di pubblica sicurezza. Sul punto, infatti, la RT evidenzia che, attualmente, risultano in corso di validità oltre 882.000 denunce di detenzione di armi, in ordine alle quali l'Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi

dell'articolo 9 del R.D. n. 773 del 1931, impone apposite prescrizioni, al fine del perseguimento del pubblico interesse. Tali compiti, pertanto, rientrano nel normale esercizio delle funzioni dell'Amministrazione, cui si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce che gli oneri derivanti dall'attuazione della procedura di rottamazione delle armi e delle munizioni sono stati quantificati in 300.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2018.

Ciò in quanto il competente Ministero della difesa ha quantificato, per lo smaltimento delle munizioni, i relativi oneri in 100.000 euro annui. A tali costi vanno aggiunti quelli derivanti dallo smaltimento delle armi che, in considerazione del numero giacente presso gli Uffici di polizia e di quelle che prevedibilmente saranno consegnate una volta entrato in vigore il presente decreto, sono quantificati in 200.000 euro annui. La RT, poi, fa riferimento ad un successivo decreto del Ministro dell'interno per la determinazione delle modalità e delle tariffe relative alle operazioni di rottamazione delle armi.

Per i profili di carattere finanziario, si premette che l'ultima affermazione riportata dalla RT non trova alcun riscontro nel dispositivo, anche se, in effetti, va osservato che la clausola di copertura esclude che gli oneri in esame siano coperti a valere su eventuali tariffe poste a carico dei possessori di armi da rottamare. In ordine alla quantificazione di detti oneri, andrebbero forniti elementi di valutazione idonei alla loro verifica, relativi al numero di armi considerate e al costo unitario dell'operazione di rottamazione.

Articolo 6

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

L'articolo aggiorna l'elenco delle armi il cui impiego a fini venatori è vietato in modo assoluto. Inoltre riduce la durata della licenza di porto di fucile per uso di caccia, che passa da sei a cinque anni.

La RT sottolinea la natura puramente procedurale della disposizione, insuscettibile pertanto di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per i profili di carattere finanziario, si rinvia alle osservazioni formulate sull'articolo 4 per quanto concerne la riduzione del periodo di validità delle licenze di porto di fucile per uso di caccia.

Articolo 7

(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

L'articolo rende facoltativa e subordinata all'esistenza di particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica della provincia l'apposizione, nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto, del numero massimo di munizioni acquistabili nel periodo di validità del titolo.

La RT afferma che gli adempimenti a carico dell'Amministrazione rientrano nell'attività ordinaria, già attualmente espletata, cui si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per i profili di carattere finanziario, nulla da osservare, atteso che l'adempimento in esame, già previsto, è attualmente imposto in via generale, mentre la norma in esame di fatto ne limiterà lo svolgimento.

Articolo 8

(Modifiche alla legge 6 dicembre 1993, n. 509)

L'articolo aggiunge il calibro e il tipo di munizione al numero di identificazione del lotto e alla quantità di cartucce in ogni imballaggio elementare nel novero delle indicazioni che devono essere recate da ogni imballaggio elementare delle munizioni.

La RT afferma che, trattandosi di previsione che impone degli obblighi a carico degli operatori economici, essa è insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per i profili di carattere finanziario, nulla da osservare.

Articolo 9

(Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 526)

L'articolo stabilisce che la verifica di conformità delle armi ad aria compressa sia effettuata dal Banco nazionale di prova. L'immatricolazione e l'identificazione di tali armi sono affidate a produttori e importatori.

La RT rappresenta che si tratta di previsione che semplifica un obbligo già esistente a carico degli operatori economici ed è insuscettibile di determinare nuovi od ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per i profili di carattere finanziario, nulla da osservare.

Articolo 10

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204)

L'articolo sopprime il richiamo all'articolo 42, quarto comma, contenuto nell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 204 del 2010, che prevedeva l'adozione di un regolamento per la disciplina delle modalità con cui comunicare l'avvenuto rilascio della licenza di porto d'armi ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente *more uxorio*.

La RT afferma che si tratta di previsione di carattere ordinamentale, insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per i profili di carattere finanziario, nulla da osservare.

Articolo 11

(Modifiche al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43)

L'articolo reca disposizioni a carico degli intermediari nel caso in cui dispongano di armi e munizioni, nonché di coloro che, per l'esercizio della propria attività lavorativa, facciano abituale impiego di esplosivi di qualsiasi genere.

La RT esclude che le disposizioni possano determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per i profili di carattere finanziario, nulla da osservare.

Articolo 12

(Norme di semplificazione in materia di tracciabilità delle armi e delle munizioni)

Il comma 1 prevede l'istituzione, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di un sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, al fine di assicurare standard uniformi degli strumenti di controllo delle armi da fuoco e delle munizioni e di garantire lo scambio di dati con gli altri Stati membri dell'Unione Europea.

Il comma 2, alle lettere a), b) e c), elenca le informazioni che il sistema deve contenere per le armi da fuoco, per le munizioni e per le armi diverse dalle armi da fuoco.

Il comma 3 individua i soggetti tenuti ad immettere, nel sistema informatico di cui al comma 1, i dati relativi alle operazioni eseguite, chiarendo che l'inserimento dei dati nel sistema di cui al comma 1 costituisce valida modalità di assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 35 e, limitatamente alle munizioni, all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il comma 4 dispone che i dati concernenti le operazioni relative alle armi compiute dagli acquirenti e detentori diversi dai soggetti di cui al comma 3, sono inseriti dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, dal locale comando dell'Arma dei Carabinieri ovvero dalla Questura competente per territorio in caso di trasmissione della denuncia per via telematica.

Il comma 5 individua il personale abilitato alla consultazione del sistema informatico. Si tratta del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge n. 121 del 1981, nonché del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso le Prefetture U.T.G., le Questure e gli uffici locali di pubblica sicurezza, per le finalità di controllo della circolazione delle armi e delle munizioni, nonché per la prevenzione e repressione dei reati commessi a mezzo di esse.

Il comma 6 demanda ad un apposito regolamento la disciplina delle modalità:

- a) di funzionamento del sistema informatico;
- b) di trasmissione e conservazione dei dati previsti dall'articolo 35 e, limitatamente alle munizioni, dall'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- c) di autenticazione, autorizzazione e registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sul sistema;
- d) di collegamento, ai fini di consultazione e riscontro dei dati, con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981;
- e) di verifica della qualità e protezione dal danneggiamento e dalla distruzione accidentale o dolosa dei dati registrati e della loro sicura conservazione;

f) di trasmissione delle informazioni qualora il sistema informatico di cui al comma 1 non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.

Il comma 7 indica in 500.000 euro per il 2018 e in 1.000.000 per il 2019 gli oneri del presente articolo per l'istituzione del sistema informatico e in 300.000 euro annui a decorrere dal 2020 quelli per le attività di gestione e manutenzione del sistema.

La RT, oltre ad illustrare le disposizioni, afferma che in attuazione del comma 4 il personale delle Forze di polizia svolgerà compiti già attualmente espletati, nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali. Non deriveranno, pertanto, maggiori oneri per la finanza pubblica da tale comma.

Per quanto concerne gli oneri connessi alla realizzazione del sistema informatico di tracciabilità, essi sono stati prudenzialmente quantificati al comma 7, sulla base di studi di fattibilità condotti dai competenti Uffici tecnici del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Per i profili di carattere finanziario, sarebbe opportuno acquisire elementi di maggior dettaglio alla base della quantificazione riportata, il cui ordine di grandezza appare comunque congruo.

Articolo 13 *(Disposizioni transitorie e finali)*

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge n. 323 del 1969, nonché quelle di cui all'articolo 22, comma 9, della legge n. 157 del 1992, come modificate dal presente decreto, si applicano all'atto del rinnovo delle licenze ivi richiamate, rilasciate entro la data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Il comma 2 prevede che fino all'adozione del decreto regolamentare previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 204 del 2010, l'adempimento di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto n. 773 del 1931, come modificato dal presente decreto, è assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Il comma 3, fermo restando quanto previsto dagli articoli 35, comma 5, e 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, consente l'acquisizione e la detenzione di armi di cui alla categoria A, punti 6 e 7, dell'allegato 1 alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, nonché di caricatori per armi da fuoco in grado di contenere un numero di colpi eccedente i limiti consentiti all'articolo 2, secondo comma, della legge n. 110 del 1975, ai soli tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI.

Il comma 4 dispone che a coloro che, alla data del 13 giugno 2017, detenevano legalmente le armi ed i caricatori di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di cessione a qualunque titolo, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

Il comma 5 disciplina il trasferimento delle armi di cui alla categoria A, punto 8, dell'Allegato 1 alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, prevedendone condizioni e correlati obblighi di denuncia ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prima della richiesta di apposita licenza di collezione al questore.

Il comma 6 dispone l'applicazione, fermo restando quanto previsto dal presente decreto, alle armi da fuoco della categoria A, punti 6, 7 e 8, dell'Allegato 1 alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, delle disposizioni di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Ai fini della legge penale, le armi di cui al periodo precedente sono considerate armi comuni da sparo.

La RT sottolinea che l'articolo contiene le necessarie disposizioni transitorie, connesse alle nuove disposizioni introdotte dal decreto in argomento.

Si tratta di previsioni di carattere ordinamentale, insuscettibili di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per i profili di carattere finanziario, nulla da osservare.

Articolo 14 ***(Disposizioni finanziarie)***

Il comma 1 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, lett. c), n. 3, e dell'articolo 12, comma 1, pari complessivamente a 800.000 euro per il 2018, a 1.300.000 euro per il 2019 e a 600.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

Il comma 2 prevede che dall'attuazione dei restanti articoli del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

In merito ai profili di copertura, si segnala che il comma 1 dell'articolo in commento provvede agli oneri derivanti dall'attuazione della procedura di rottamazione delle armi e delle munizioni e dalla realizzazione di un sistema informatico per la tracciabilità delle armi e delle munizioni¹ - pari complessivamente ad euro 800.000 per l'anno 2018, ad euro 1.300.000 per l'anno 2019 e ad euro 600.000 a decorrere dall'anno 2020 - mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che il Fondo oggetto di riduzione reca le occorrenti risorse finanziarie² e che l'utilizzo delle stesse ivi previsto appare conforme alle specifiche finalità cui il Fondo medesimo risulta preordinato ai sensi della norma istitutiva³.

¹ Si tratta degli oneri recati, rispettivamente, dagli articoli 5, comma 1, lettera c), numero 3), e 12, comma 1, del presente schema di decreto.

² In particolare, si evidenzia che il Fondo per il recepimento della normativa europea, iscritto sul capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca - alla luce della legge di bilancio per il triennio 2018-2020 - uno stanziamento, in termini di competenza, pari a 112.435.800 euro per il 2018 e a 82.195.800 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

³ Si rammenta che il Fondo per il recepimento della normativa europea, istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, è volto a consentire - secondo quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 41-*bis* - "il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non

Da un punto di vista meramente formale andrebbe infine precisato, al comma 1 del presente articolo, il carattere annuo degli oneri ivi previsti a regime con decorrenza dal 2020.

Articolo 15 *(Entrata in vigore)*

Il comma 1 fissa al 14 settembre 2018 l'entrata in vigore del provvedimento.

Il comma 2 dispone che alcune disposizioni conservino efficacia fino alla data di entrata in vigore del regolamento destinato a disciplinare il sistema informatico istituito dall'articolo 12 del presente decreto.

Il comma 3 stabilisce che l'obbligo di cui all'articolo 38, comma 4, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è assolto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La RT afferma che l'articolo non comporta oneri per la finanza pubblica.

Per i profili di carattere finanziario, nulla da osservare.

sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni”. Si rammenta, altresì, che la dotazione del Fondo, inizialmente fissata in 10 milioni di euro per il 2015 e in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, è stata successivamente incrementata, in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e a 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020, dall'articolo 1, comma 810, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016).